



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza

SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

Numero 18

Reg. Generale 42 del 03-04-2020

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 per il contrasto dell'assembramento di persone.

IL SINDACO

Visto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente dichiarato che il livello dell'epidemia da Sars coV-2 ha raggiunto il livello di pandemia globale;

Visti gli indirizzi applicativi e le precisazioni pervenuti dalla Prefettura di Verona e dal Ministero dell'Interno;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25/3/2020

Richiamate le disposizioni di cui ai DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020, nonché quelle previste dalle ordinanze del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, hanno vietato sull'intero territorio nazionale ogni spostamento delle persone fisiche, se non motivato da comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, vietando contestualmente ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Richiamata l'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 33 del 20.03.2020 e successivo provvedimento di proroga del 3 aprile 2020;

Atteso che nonostante le disposizioni e i divieti contenuti nei provvedimenti citati si sono registrati nel territorio comunale casi di assembramento e spostamento ingiustificati da parte

di persone fisiche, in particolare all'interno di aree verdi, pubbliche o aperte al pubblico, parchi, percorsi vicinali, con presenza anche di persone anziane e minori, soggetti particolarmente a rischio in caso di contagio da COVID -19;

Ritenuto altresì che per tale ragione e ai fini di garantire un più puntuale rispetto delle richiamate prescrizioni si rende opportuna, nell'impossibilità di contingentare gli ingressi e di assicurare il costante rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, l'adozione di più specifiche misure che in coerenza con la disciplina governativa e con la peculiare natura del territorio risultino idonee a interdire l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o comunque gli spostamenti non necessari da parte della popolazione;

Considerato che per il conseguimento di questo obiettivo e la miglior tutela della salute dei cittadini dal rischio di contagio appare opportuno confermare il divieto di accesso alle aree verdi comunali, ai parchi pubblici, alle aree cani e alle aree cimiteriali, e che appare opportuno altresì limitare l'accesso ai percorsi ciclopedonali e alle strade vicinali ad uso pubblico, salvo che per i frontisti, per quegli aspetti non già disciplinati dalle norme citate con l'obiettivo di rafforzarne l'efficacia;

Considerato altresì che i mercati su suolo pubblico che si svolgono sul territorio comunale non sono allocati in aree recintate, per cui non è possibile contingentarne l'afflusso né impedire il formarsi di assembramenti di persone;

Richiamata la nota informativa dell'1 aprile 2020 indirizzata a tutta la cittadinanza attraverso i canali di comunicazione del comune, che riassumeva i divieti imposti ai cittadini da norme nazionali, regionali e comunali, con l'obiettivo di contenere il contagio;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento interinale;

Richiamato l'art. 50 del D.L.vo 267/2000 il quale attribuisce al Sindaco la facoltà di emanare in caso di emergenza sanitaria ordinanze contingibili ed urgenti;

Visto il vigente Regolamento comunale per il funzionamento e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

1. La chiusura e il divieto di accesso a tutte le aree verdi comunali e parchi pubblici e aperti al pubblico presenti nel territorio del Comune di Negrar di Valpolicella, compresi parchi pubblici con aree attrezzate a giochi per bambini, aree cani, aree cimiteriali, al di fuori di celebrazioni funebri, dal 4 aprile 2020 sino a tutto il 13 aprile 2020.

2. Il divieto ai pedoni, salvo che siano frontisti, di accesso ai percorsi ciclopedonali e alle strade vicinali a uso pubblico sul territorio comunale, dal 4 aprile sino a tutto il 13 aprile 2020.

3. La sospensione di tutte le attività di mercati all'aperto nel territorio comunale di Negrar di Valpolicella dal 4 aprile sino a tutto il 13 aprile 2020.

4. La sospensione del servizio di conferimento e la chiusura dei Centri di raccolta dei rifiuti urbani gestiti da SERIT Srl nel territorio del Comune di Negrar di Valpolicella, ubicati nel capoluogo e nelle frazioni di Arbizzano e Prun dal 4 aprile sino a tutto il 13 aprile 2020.

5. Per la violazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 3000 euro.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1 del D.Lgs. 33/2016 ed inoltre che venga trasmessa in copia:

all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Verona;

al Comando della Polizia Locale;

al Comando Stazione Carabinieri di Negrar di Valpolicella

INFORMA

Che a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla data di notificazione/trasmissione al soggetto interessato o di scadenza della pubblicazione All'Albo Pretorio Comunale, al T.A.R. del Veneto, o entro 120 giorni dalle medesime scadenze, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

IL SINDACO
F.to Grison Roberto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza verrà affissa all'albo pretorio dal 03-04-2020 al 18-04-2020.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to FACINCANI MAURIZIO